

# ***Le leges de bello indicendo.*** **Criteria e metodologie per una ricerca \***

Luca MAROCCO

*(Università Federico II de Naples)*

SOMMARIO: 1. *Le leges de bello indicendo* nella storiografia contemporanea.  
– 2. Per una nuova raccolta.

## *1. Le leges de bello indicendo nella storiografia contemporanea.*

Fin dal Rinascimento numerosi sono stati i tentativi di approntare un indice di tutte le leggi romane a noi tradite che non fosse circoscritto solamente alle fonti che ne riproducono il testo. Il primo tentativo paligenetico è da ascrivere – a quanto pare – all'umanista Francesco Filelfo, che incluse nell'epistola scritta l'11 aprile 1439 a Federico Cornelio una raccolta di cinquantuno leggi con una succinta illustrazione. La silloge, tuttavia, è imprecisa e niente affatto esaustiva: le leggi sono disposte senza un criterio cronologico, mancano sia un commento esplicativo sia i riferimenti alle fonti e alla probabile età di promulgazione. Essa, inoltre, così come molte successive raccolte di *leges publicae*<sup>1</sup>, non include alcuna indicazione di *leges de bello indicendo*.

---

\* Ce travail a été réalisé pendant mon séjour à l'Université de Liège, avec l'aide de la bourse de recherche post-doctorale du Fonds Simone David-Constant.

<sup>1</sup> Dal XIX secolo si sono succeduti numerosi studi e raccolte di leggi comiziali. Il tema è stato, com'è naturale, ampiamente trattato in tutti i manuali di storia del diritto romano, pur limitatamente alle sole leggi ritenute fondamentali per ogni singolo periodo storico. Tra gli altri meritano di essere ricordati G.PADELLETTI/P.COGLIOLO, *Diritto romano. Manuale ad uso delle scuole*<sup>2</sup>, Firenze 1886, la cui edizione presenta, alla nota 'o' di p.293, curata da COGLIOLO, un elenco delle leggi romane fino alla morte di Cesare con le date criticamente accertate. L'elencazione, che per dichiarazione dello stesso autore precede immediatamente « un lavoro coscienzioso di LUIGI GADDI », è più ricca delle precedenti e « non tiene conto di leggi di minima importanza ». Nella nota è esplicito il riferimento dell'autore alle « raccolte

cronologiche dell'HOTAMANNUS, dell'AUGUSTINUS, di MANUTIUS, del BAITER (in ORELLI, *Onom. Tull.*), del FORCELLINI/WITT (*Onom.*) e del RUDORFF (*R.R.G.I.*) », che vengono definite « incomplete e non esatte ». L'assenza di una elencazione di *leges de bello indicendo* non è però da imputare, evidentemente, alla scarsa importanza delle stesse ma alla scelta seguita dall'autore di includere solo quelle *leges* con il nome del *rogator*. Meritano altresì menzione G.PACCHIONI, *Corso di diritto romano I. Storia della costituzione e delle fonti del diritto*<sup>2</sup>, Torino 1918, in chiusura del quale, alle pagg. I – CCXLV, è presente una raccolta di fonti suddivisa per appendici (I: *Le leggi regie*, II: *Le leggi delle XII Tavole*, III: *Dei frammenti a noi giunti di leggi dell'epoca repubblicana* [I testi di questa appendice sono stati – avverte l'a. – integralmente riprodotti dalla settima edizione di *Fontes iuris Romani antiqui*, di C.G.BRUNS, edita a Tubinga nel 1909], V: '*Leges datae*' del principio dell'impero, VII: *Avanzi di costituzioni dell'epoca predioleziana*, X: *Avanzi di costituzioni dell'epoca postdioleziana*), e il secondo volume della *Storia del diritto romano*<sup>4</sup>, Roma 1934, rist. Milano 1954, di P.BONFANTE, che dedica l'XI capitolo ai *Testi conservati* (includendovi: *Leges latae*, *leges datae*, *leges dictae*, *foedera*, *senatusconsulta*, *sentenze ed atti pubblici*, *costituzioni isolate*, *collezioni di 'leges'*, *residui della giurisprudenza classica*, *collezioni miste di 'leges' e 'iura'*). Studi e raccolte di *leges publicae* risultano approntati inoltre da IO.CASP. ORELLIUS, IO.GEORGIUS BAITERUS, *Onomasticon Tullianum* III, Turici 1838, p.117ss., nell'*Index legum Romanarum quarum apud Ciceronem eiusque scholiastas item apud Livium, Velleium Paterculum, A. Gellium nominatim mentio fit*. È questa una delle prime opere contenente una raccolta commentata di *leges* ordinate alfabeticamente secondo il *nomen* del console proponente; tuttavia, anch'essa omette nella catalogazione l'indicazione di *leges de bello indicendo*, e soprattutto, per la natura e la limitazione delle fonti prese in esame, può offrire un contributo esclusivamente nell'ambito delle testimonianze ciceroniane. Al 1856 risale il primo tomo del *Corpo del diritto* di D.GOTOFREDO e C.E.FREISLEBEN FERROMONTANO, edito a Napoli a cura di Giovanni Vignali; il volume, dedicato alla cronologia e alle istituzioni, nella prima parte presenta un elenco delle principali leggi da Romolo a Giustiniano. L'elenco, che diviene maggiormente dettagliato a partire dal principato, non include alcuna *lex de bello indicendo*. Nel 1857 furono pubblicati, a cura di A.FR.RUDORFF, i due volumi (il primo dedicato alla *Rechtsbildung*, il secondo alla *Rechtspflege*) della *Römische Rechtsgeschichte*, Leipzig 1857-59: nel secondo capitolo del primo volume l'analisi di un cospicuo numero di *leges* e *plebiscita* divisi per materia è finalizzata semplicemente alla illustrazione dei punti salienti dell'attività legislativa romana; in appendice, invece, è presente un prospetto cronologico della storia del diritto romano, nel quale figura un elenco incompleto di *leges*. Nella collezione di C.G. BRUNS, *Fontes iuris Romani antiqui*<sup>7</sup>, Tubingae 1909, la cui prima edizione risale al 1860, risultano elencati molti testi di *leges et negotia*. Nel 1895 P.F.GIRARD/F.SENN, *Textes de droit romain*<sup>3</sup>, Paris 1903, oggi in *Les lois des Romains*<sup>7</sup>, Napoli 1977, raccolsero i testi, divisi per capitoli, di leggi regie, leggi delle dodici tavole, leggi rogate, leggi municipali e statuti locali, privilegi militari, senatoconsulti, editti dei magistrati, costituzioni imperiali e regolamenti amministrativi, tutti accompagnati dalla traduzione francese. Nel 1909 fu pubblicata a Firenze la prima edizione della raccolta delle leggi in *Fontes iuris Romani anteiustiniani* I ad opera di RICCOBONO. Da ricordare, inoltre, H.SIBER, *Römisches Recht in Grundzügen für die Vorlesung*, che in

Fu necessario attendere il XIX secolo perché si realizzasse la prima palinogenesi moderna scientificamente valida delle leggi romane, tra le quali un posto non marginale venne riconosciuto alla categoria delle *leges de bello indicendo*. Nel 1862 apparve, infatti, in due volumi, ad opera di Ludwig Lange, la prima edizione dei *Römische Alterthümer*, che per molti anni costituirono il testo-guida nello studio della legislazione comiziale. Il lavoro di Lange fu a lungo e meritatamente considerato un'opera di « prodigiosa erudizione<sup>2</sup> », contenente un elenco quasi completo sia di *leges* sia di rogazioni non approvate ma semplicemente promulgate, anche se non contrassegnate dal nome del *rogator*. Nella sezione *Die legislative Kompetenz der Centuriatcomitien*<sup>3</sup>, contenuta all'interno della terza edizione, Lange affrontò la problematica della dichiarazione di guerra e, nell'imbattersi nelle *leges de bello indicendo* definite una 'Art der legislativen Kompetenz', elencò ventisette casi (confluiti poi nella silloge di Rotondi<sup>4</sup>) di richiesta da parte dei consoli dello *iussum populi* per la dichiarazione di una guerra offensiva<sup>5</sup>.

Nel 1887 apparve per la prima volta un'elencazione autonoma di *leges de bello indicendo* estrapolate da elenchi preesistenti o direttamente dalle fonti. Si tratta della *Cronologia delle leggi comiziali romane* curata da Luigi Gaddi<sup>6</sup> e contenente un elenco di

---

appendice al I volume dedicato alla *Römische Rechtsgeschichte*, Berlin 1925, riporta una breve elencazione schematica delle fonti del diritto romano maggiormente rilevanti. Un'elencazione succinta ed incompleta di *leges* è offerta dalle voci 'Lex' curate l'una nel 1846 da REIN per la *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* (IV 956ss.), l'altra nel 1925 da E.WEISS per la *Neue Bearbeitung begonnen von GEORG WISSOWA* (XII/2, 2315ss.; cfr. anche PWRE XIII/2, Stuttgart 1927, 2560; PWRE Suppl. V, Stuttgart 1931, p.576ss.; PWRE Suppl. VI, Stuttgart 1935, p.227ss.; PWRE Suppl. VII, Stuttgart 1940, p.378ss.; PWRE Suppl. X, Stuttgart 1965, p.374ss.). In sintesi, nella PWRE la voce 'Lex' è seguita da un elenco non particolarmente ricco delle principali *leges publicae*, corredate ognuna di commento scritto a più mani. Nessuna attenzione prestò BERGER all'argomento di nostro interesse quando, nel 1953, curò una nuova raccolta di *leges publicae* per l'*Encyclopedic dictionary of Roman law*, Philadelphia 1953, p.544ss.

<sup>2</sup> Così si espresse G.ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912, Hildesheim-Zürich-New York 1990, p.176s.

<sup>3</sup> L.LANGE, *Römische Alterthümer*<sup>3</sup> II, Berlin 1876, rist. Hildesheim-New York 1974, p.597ss.

<sup>4</sup> G.ROTONDI, *Leges publicae*, cit. p.88ss.

<sup>5</sup> L.LANGE, *Römische Alterthümer*<sup>3</sup> II, cit. p.600ss.

<sup>6</sup> In P.COGLIOLO, *Manuale delle fonti del diritto romano* II, Torino 1887, p.497ss. La raccolta non fu inserita nella seconda edizione del manuale pubblicata nel 1911.

*leges* corredato del nome e della carica del magistrato proponente, dei testi antichi di riferimento, dell'indicazione delle principali controversie e della bibliografia relativa. L'autore cita spesso, nella chiusa delle note critiche alle leggi comiziali romane, l'opera di Lange, ma annovera nell'*Indice delle rogazioni, delle leggi e dei plebisciti non distinti col nome del rogatore* solamente quindici *leges*<sup>7</sup>, omettendo tutte le altre *leges de bello indicendo* citate nei *Römische Alterthümer*. Nello specifico, se può essere condivisa la scelta di inserire tra le *leges de bello gerendo*<sup>8</sup> le testimonianze relative alle campagne militari condotte in Africa nel 202 a.C.<sup>9</sup> e contro Aristonico<sup>10</sup> nel 131 a.C., non persuade, invece, l'omissione, nell'ambito delle leggi di dichiarazione di guerra, della *lex de bello in Veliternos gerendo* del 382 a.C.: nella testimonianza di Livio<sup>11</sup> è quanto mai chiaro che il popolo vota non per l'affidamento delle operazioni militari ma per la dichiarazione di guerra. Nell'elenco di *leges de bello indicendo* manca, infine, la testimonianza della *rogatio Iuventia de bello Rhodiis indicendo*<sup>12</sup> del 167 a.C., inserita da Gaddi nell'*Elenco delle rogazioni, delle leggi e dei plebisciti distinti col nome del rogatore*. Non risultano incluse tra le *leges de bello indicendo* né la *lex Manlia de bello Iugurthino*<sup>13</sup> del 108 a.C. né la *lex Sulpicia de bello Mithridatico*<sup>14</sup> dell'88 a.C.

Elenco autonomo di *leges* è altresì quello approntato nel 1904 da Édouard Cuq per la voce « *Lex* » del *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*<sup>15</sup>: nella sezione *leges de bello indicendo*<sup>16</sup> sono raggruppate quattordici dichiarazioni di guerra, delle quali si

<sup>7</sup> In realtà l'elenco contiene formalmente l'indicazione di venti *leges*, di cui tuttavia cinque risultano essere duplicazioni: tra esse vi sono la *lex de bello Praenestinis indicendo*, la *lex de bello Samnitibus indicendo* e la *lex de bello Veientibus indicendo*.

<sup>8</sup> Anche in questo caso (cfr. nota precedente) all'interno dell'elenco sono indicate cinque *leges de bello gerendo*, di cui due risultano essere duplicazioni: la *lex de bello in Veientes gerendo* e la *lex de bello in Veliternos gerendo*.

<sup>9</sup> Liv.30.27.

<sup>10</sup> Cic. *Phil.*11.8.18.

<sup>11</sup> Liv.6.21.

<sup>12</sup> Liv.45.21; Polyb.30.4.

<sup>13</sup> Sall. *Iug.*73; Gell.11.2; *CIL* I 290.

<sup>14</sup> Appian. *Bell. civ.*1.56; Diod. Sic.37.29.2; Flor.3.21.6; Liv. *Per.*77; Plut. *Sull.*8, *Mar.*34s.; Val. Max.9.7.

<sup>15</sup> É.CUQ, s.v. « *Lex* », in CH.DAREMBERG/EDM.SAGLIO/EDM.POTTIER, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* III, Paris 1904, p.1107ss.

<sup>16</sup> *Ibid.*, p.1168.

forniscono solamente le date, in verità non sempre attendibili, e le relative fonti.

Nel 1909 venne alla luce il contributo di Botsford<sup>17</sup> sulle assemblee di Roma dall'origine fino alla fine del periodo repubblicano. Nell'opera, suddivisa in diciannove capitoli, di cui l'undicesimo è dedicato alle funzioni dei comizi centuriati, l'autore, dopo aver negato ai comizi curiati nel periodo monarchico competenze legislative, nell'ambito delle attività legislative del *comitiatus maximus* enumera ventisei casi di *leges de bello indicendo*, esaminando ogni singolo episodio bellico al fine di discernere le occasioni in cui il consenso del popolo, espresso attraverso il voto, fosse stato condizione imprescindibile per l'avvio del conflitto.

Al 1912 si data la raccolta *Leges publicae populi Romani* di Giovanni Rotondi, un vero e proprio classico del diritto pubblico romano. La sezione sulle leggi relative « ai rapporti esterni<sup>18</sup> » si apre con le leggi *de bello indicendo*, cui fanno seguito quelle relative alle paci e ai trattati. Le *leges de bello indicendo* occupano il diciottesimo posto nel catalogo generale organizzato per ambiti tematici, ciascuno dei quali è strutturato secondo un criterio cronologico. Rotondi raccolse ventisette leggi di dichiarazioni di guerra dislocate in un arco di tempo tra il 505 e il 111 a.C., delle quali la penultima, la *rogatio Iuventia de bello Rhodiis indicendo* del 167, proposta da M. Iuventius Thalna e non approvata per l'opposizione dei tribuni, non fu considerata dallo studioso una vera e propria *lex de bello indicendo*. Rotondi escluse da questo elenco le seguenti sei leggi, che preferì inserire nell'« Elenco cronologico delle *leges publicae* »:

1. *lex de bello cum Tarentinis differendo* del 281 a.C.: nella testimonianza di Dionisio di Alicarnasso<sup>19</sup>, secondo cui il popolo ratificò la decisione del senato di attendere la conclusione delle altre guerre in corso prima di dichiarare le ostilità contro i Tarentini (καὶ ὁ δῆμος ἐπεκύρωσε τὰ δόξαντα τῆ βουλῆ), Rotondi scorse il « solito errore di Dionisio di considerare ogni deliberazione del senato come un προβούλευμα, a cui sussegue sempre la votazione popolare<sup>20</sup> »;

<sup>17</sup> G.W.BOTSFORD, *The Roman assemblies from their origin to the end of the republic*, New York 1909.

<sup>18</sup> Come le definisce lo stesso G.ROTONDI, *Leges publicae*, cit. p.72.

<sup>19</sup> *Ant. Rom.* 19.6.2-3.

<sup>20</sup> G.ROTONDI, *Leges publicae*, cit. p.243.

2. *lex de bello cum Aristonico gerendo* del 131 a.C.: si tratterebbe, secondo Rotondi, di una legge di delibera del popolo, riunito nei comizi tributi, sull'affidamento della guerra contro Aristonico<sup>21</sup>;
3. *lex Manlia de bello Iugurthino* del 108 a.C.: fu per Rotondi un plebiscito del tribuno C. Manlio Mancino<sup>22</sup>;
4. *lex Sulpicia de bello Mithridatico C. Mario decernendo* dell'88 a.C.: quest'ultima fu da Rotondi ritenuta un plebiscito del tribuno P. Sulpicio Rufo attraverso il quale fu abrogato l'*imperium* a Silla nella provincia d'Asia e attribuito a Mario, perché conducesse guerra contro Mitridate<sup>23</sup>;
5. *lex Gabinia de bello piratico* del gennaio del 67 a.C.: fu un plebiscito del tribuno Aulo Gabinio «*de uno imperatore contra praedones constituendo*<sup>24</sup>»;
6. *lex de bello contra Octavianum a L. Antonio gerendo* del 41 a.C.: sul carattere formale di essa Rotondi non avanzò nessuna ipotesi<sup>25</sup>.

Solo nel 1940, nel settimo volume supplementare della *Pauly Wissowa*, Berger<sup>26</sup> provvide a colmare il vuoto lasciato nelle precedenti voci enciclopediche sia pure con una semplice elencazione di *leges de bello indicendo*, stilata sulla falsariga di Rotondi, e priva di qualsiasi commento e di apporti innovativi.

Direttamente riprodotto dall'opera di Rotondi, come afferma lo stesso curatore della voce enciclopedica, Giannetto Longo, è l'elenco di leggi messo a punto per il *Novissimo Digesto Italiano*<sup>27</sup>. Esso è distinto per materia e nell'ambito delle *leges de bello indicendo* registra, probabilmente a causa di una svista dell'autore, solamente ventiquattro delle ventisette leggi attestate in Rotondi<sup>28</sup>.

Nel 1976 vide la luce, nella *Collection Latomus*, il lavoro di Rich<sup>29</sup> sulle dichiarazioni di guerra nella Repubblica Romana durante il

<sup>21</sup> G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit. p.302.

<sup>22</sup> G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit. p.324.

<sup>23</sup> G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit. p.345.

<sup>24</sup> G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit. p.371.

<sup>25</sup> G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit. p.437.

<sup>26</sup> A. BERGER, s.v. «*Leges de bello indicendo*», in PWRE Suppl. VII, Stuttgart 1940, p.383.

<sup>27</sup> G. LONGO, s.v. «*Lex*», in NNDI IX, Torino 1968, p.786ss.

<sup>28</sup> Non è riprodotta nell'elenco l'indicazione né delle *leges de bello Veientibus indicendo* del 427 a.C. e del 405 a.C. né della *rogatio de bello Rhodiis indicendo* del 167 a.C.

<sup>29</sup> J.W. RICH, *Declaring War in the Roman Republic in the Period of the Transmarine Expansion*, Bruxelles 1976, p.27ss.

periodo dell'espansione transmarina, dal 264 a.C. fino alle riforme di Silla. Quantunque non parli esplicitamente di *leges de bello indicendo*, l'autore ne annovera per questo periodo solamente otto.

Nel 1993 lo studio di Unto Paananen sulla legislazione dei comizi centuriati<sup>30</sup> mise in discussione le conclusioni cui era giunto Rotondi in merito all'organo emanante le *leges de bello indicendo*, arricchendo il panorama delle leggi di dichiarazioni di guerra con tre nuove acquisizioni<sup>31</sup>.

Nel 1994 Flach incluse quattro *leges de bello indicendo* nella silloge commentata delle leggi dell'alta repubblica romana<sup>32</sup> dal 509 al 367 a.C. Nel 1995 Anna Cardellini ha pubblicato le fonti relative a trentatré leggi di *indictio belli* correndandole di traduzione e di un sintetico commento storico. Laddove i testi antichi forniscono elementi di giudizio, la studiosa si è proposta di individuare l'effettiva ricorrenza, la natura della legge e le formalità di emanazione, nonché di fornire una sinossi delle opinioni formulate dalla storiografia<sup>33</sup>. Questa sezione è seguita da « Brevi considerazioni finali », in cui Cardellini sottolinea che l'imprecisione delle fonti non consente « conclusioni certe riguardo alla definizione delle modalità di emanazione della *lex de bello indicendo* e, in particolare, di quali fossero le assemblee deliberanti<sup>34</sup> ». A quest'ultima tematica, molto dibattuta presso gli studiosi di diritto romano, Cardellini ha destinato succinte note esplicative, in cui fornisce semplicemente i dati minimi

<sup>30</sup> U.PAANANEN, *Legislation in the comitia centuriata*, in K.HEIKKILA, K.SANDBERG, L.SAVUNEN, J.VAAHTERA, *Senatus populusque Romanus*, Helsinki 1993, p.9ss. Delle quattro sezioni in cui Paananen ha strutturato la sua indagine relativamente al periodo compreso tra il 509 e il 133 a.C. (A. *Secundum fontes*, B. *De magistratibus*, C. *De bello indicendo*, D. *Secundum rogatorem*) la terza attiene alle leggi sulle dichiarazioni di guerra.

<sup>31</sup> Si tratta delle *leges Carthaginiensibus* del 237 e del 149 a.C., che erano state, comunque, segnalate già da J.W.RICH, *Declaring War in the Roman Republic*, cit. p.27, e la dichiarazione *de bello cum Tarentinis differendo* del 281 a.C. inserita da Rotondi nella sezione « Paci e trattati ».

<sup>32</sup> D.FLACH, *Die Gesetze der frühen römischen Republik*, Darmstadt 1994: si tratta della *lex de bello Veientibus indicendo* del 427 a.C. (p.250ss.) e del 406 a.C. (p.263ss.), della *lex de bello Veliternis indicendo* del 383 a.C. (p.273ss.) e della *lex de bello Praenestinis indicendo* del 381 a.C. (p.276s.).

<sup>33</sup> A.CARDELLINI, *Le 'Leges de bello indicendo' I. La casistica delle fonti*, Camerino 1995, p.1ss.

<sup>34</sup> A.CARDELLINI, *Le 'Leges de bello indicendo', cit.* p.109ss.

reperiti nelle fonti antiche sull'organo emanante la legge<sup>35</sup>, e una breve battuta quasi *in cauda*, allorché traccia un resoconto sulle leggi da lei reperite per il periodo 505-41 a.C.<sup>36</sup>. L'autrice solleva dubbi sull'esistenza di una *lex de bello indicendo* per gli eventi bellici susseguitisi dallo scorcio del VI sec. alla prima metà del V sec. a.C., eccezione fatta per la guerra contro i Veienti (482 a.C.) preventivamente decisa dal senato e deliberata successivamente dall'assemblea popolare, forse i comizi curiati. Quanto alla fase successiva, 450-150 a.C., Cardellini fa sua la tesi dominante nella storiografia moderna, secondo cui le leggi *de bello indicendo* furono dapprima decretate dal senato, poi votate dai comizi centuriati; solo la *lex de bello Veliternis indicendo* del 383 a.C. fu deliberata dai comizi tributi, i quali dal 150 a.C. divennero stabile organo deliberante. Infine, Cardellini conclude che l'assenza nelle fonti antiche di riferimenti a dichiarazioni di guerra *ex senatus consulto* e *consensu populi* per l'ultimo secolo dell'età repubblicana induce a credere « che l'atto formale di deliberazione di guerra non fosse ormai più considerato necessario<sup>37</sup> ».

Per quanto meritoria, la raccolta delle *leges de bello indicendo* approntata da Cardellini appare incompleta. L'autrice ha, infatti, limitato la sua indagine alle leggi pubblicate da Rotondi, ignorando le due *leges* di dichiarazione di guerra contro i Cartaginesi del 237 e del 149 a.C. che, sfuggite a quest'ultimo, erano state, comunque, segnalate da Rich e ricordate anche da Paananen nel contributo del 1993, peraltro diffusamente citato da Cardellini.

A Marianne Elster dobbiamo, infine, la silloge delle leggi della media repubblica apparsa nel 2003. L'opera, che l'autrice definisce prosecuzione del lavoro di Flach<sup>38</sup>, consta di duecentotrentuno leggi dislocate nell'arco di poco meno di due secoli e mezzo, dal 366 al 134 a.C. Tra queste figurano venti *leges de bello indicendo*.

## 2. Per una nuova raccolta.

Le sillogi delle *leges de bello indicendo* sinora ricordate presentano un limite comune: gli autori spesso hanno circoscritto i confini delle

<sup>35</sup> A.CARDELLINI, *Le 'Leges de bello indicendo'*, cit. p.113 nt. 7ss.

<sup>36</sup> A.CARDELLINI, *Le 'Leges de bello indicendo'*, cit. p.112ss.

<sup>37</sup> A.CARDELLINI, *Le 'Leges de bello indicendo'*, cit. p.115.

<sup>38</sup> M.ELSTER, *Die Gesetze der mittleren römischen Republik. Text und Kommentar*, Darmstadt 2003, p.vii ss.



fonti antiche in modo riduttivo, utilizzando di esse segmenti testuali minimi o, comunque, tali da impedire o, quanto meno, ostacolare la messa a fuoco del problema in tutta la sua complessa strutturazione.

Esse, inoltre, appaiono incomplete sia perché non sempre hanno tesaurizzato i risultati pregressi, sia perché, anche delle leggi già note, in molti casi non registrano tutte le testimonianze tradite, ma soprattutto perché presentano lacune nel numero delle *leges de bello indicendo*. Di qui la necessità di un'indagine più accurata delle fonti, la quale mi ha permesso per un verso di implementare l'articolato panorama della dichiarazione di guerra nel mondo romano con dieci nuove leggi, per l'altro, attraverso la contestualizzazione delle singole testimonianze ed un approccio filologico ai testi, di inquadrare il problema in un'ottica che, definendo la cornice storica ed insieme giuridica delle singole disposizioni, potesse recuperare la genuina valenza dei testi latini e greci che ci hanno mediato *leges de bello indicendo*.

Vero è che l'utilizzo di testi letterari nell'individuazione di *leges de bello indicendo* solleva difficoltà ed incertezze sia a causa della natura non giuridica di essi e, di conseguenza, del loro dubbio linguaggio tecnico, sia perché gli autori antichi tendono non solamente ad una riflessione retrospettiva ma anche a chiarire o, addirittura, a influenzare la politica del presente. A ciò si aggiungono le lacune nella trasmissione dei testi antichi, come nel caso dell'opera liviana: la mancanza della seconda deca e dei libri successivi al XLV, di cui possediamo solamente il riassunto, impoverisce il nostro quadro cognitivo degli eventi dal 292 fino al 222 a.C. e a partire dal 167 a.C. È nota la situazione delle fonti relative all'età più antica e a quella repubblicana. Solo dall'età di Catone in poi possediamo poche citazioni dirette dell'opera del Censore. Gran parte delle notizie sulle leggi deriva dalle orazioni e dagli scritti di Cicerone. Oltre alla storiografia, qualche spunto si trova, per la prima volta, nei trattati e nelle raccolte giuridiche formati più tardi nei secoli.

Come ho prima accennato, nella grande varietà delle testimonianze recuperate i riferimenti diretti ed indiretti alle leggi si stagliano in contesti storiografici dove l'originaria terminologia legislativa ha subito spesso generalizzazioni e astrazioni a vantaggio del racconto, rendendo così arduo il compito di individuare un confine certo tra testi nei quali l'*indictio belli* è immediatamente percettibile ed altri in cui essa è meno esplicita.

Altrettanto problematica si rivela la fissazione di criteri tendenzialmente obiettivi ed omogenei nella scelta di passi e di frammenti, nei quali si possa ravvisare una formulazione tecnica suscettibile, nel corso dei secoli, di revisioni e di affinamento.

In sintesi, la letteratura antiquaria conserva notizie storiche e giuridiche in modo frammentario, in un linguaggio non sempre rigorosamente tecnico e attraverso citazioni da opere che sono andate per il resto perdute. Essa è il punto di partenza ed il fondamento del mio tentativo palinogenetico e perciò giudica anche della sua estensione.

Nel vagliare tutte le fonti sulle *leges de bello indicendo*, raccolte anche con l'ausilio degli strumenti informatici, mi sono proposto di eccerpire e di ordinare tutti i saldi riferimenti a concrete vicende legislative, ricostruibili nella loro dinamica, in tutto o in parte documentata, o nel loro esito. Per alcune delle leggi già note<sup>39</sup>, ho potuto individuare ulteriori testimonianze, che ne hanno confermato la natura giuridica, talora ampliandone e/o approfondendone la problematica. Un esempio può essere rappresentato da un passo di Zonara<sup>40</sup>, che a proposito della I guerra punica precisa il voto espresso dai Romani a favore del soccorso ai Mamertini: Ψηφισάμενοι δὲ βοήθειαν οἱ Ῥωμαῖοι τοῖς Μαμερτίνοις.

Per la definizione dei criteri e per la scelta dei frammenti è stato utile il confronto sinottico di tutte le testimonianze precedentemente attestate e censite nell'ampio quadro storiografico. In tal senso mi è sembrato metodologicamente corretto subordinare il momento della individuazione di nuove *leges de bello indicendo* alla determinazione della terminologia adottata dalle fonti che registrano, senza sorta di

---

<sup>39</sup> La *lex de bello Samnitibus indicendo* del 298 a.C. è attestata, oltre che in Liv.10.12.3, anche in Liv. Per.10.4; per la *lex de bello Tarentinis differendo* del 281 a.C. disponiamo non solo di Dionisio di Alicarnasso ma anche di Servio; della *lex de bello Carthaginiensibus indicendo* del 264 a.C. parla anche Zonara; della *lex de bello Carthaginiensibus indicendo* del 218 a.C. Livio parla anche in 38.45.3-11; della *lex de bello Philippo Macedonum regi indicendo* (200 a.C.) Livio parla molto più diffusamente di quanto risulti alla Cardellini né costituisce l'unica nostra fonte; analoga situazione si registra per la *lex de bello Antiocho indicendo* del 191 a.C. anch'essa citata, oltre che in Livio, in Appiano; la *lex de bello Perseo indicendo* (171 a.C.) è attestata non solo in Liv.42.30.10 ma anche altrove nel medesimo autore; della *rogatio Iuventia de bello Rhodiis indicendo* del 167 a.C. abbiamo testimonianza in Polibio e due volte in Livio.

<sup>40</sup> 8.8.

dubbio, leggi di dichiarazione di guerra unanimemente accertate. Laddove non sia stato possibile riscontrare, attraverso lo spoglio delle testimonianze, tecnicismi linguistici, ho cercato di valutare il possibile riferimento diretto e/o indiretto della fonte a concrete vicende storiche di *indictio belli*.

L'utilizzazione dei criteri e della metodologia suddetti mi ha permesso di recuperare per l'età monarchica, con tutte le cautele dovute all'inquadramento del fenomeno comiziale in questa fase storica, due *leges de bello indicendo*, l'una contro gli Albani<sup>41</sup> (sotto il re Tullo Ostilio), l'altra contro i Prischi Latini<sup>42</sup> (sotto il re Anco Marcio). Ad esse si aggiungono, per l'età repubblicana, nuove otto *leges de bello indicendo* contro:

1. gli Equi, i Volsci e i Sabini<sup>43</sup> del 260 *a.U.c.* (494 a.C.)<sup>44</sup>;
2. i Tirreni e i Volsci<sup>45</sup> del 477 a.C.;
3. gli Equi e i Volsci<sup>46</sup> del 471 a.C.;
4. gli Equi<sup>47</sup> del 455 a.C.;
5. gli Equi e i Volsci<sup>48</sup> del 449 a.C.;
6. i Falisci<sup>49</sup> del 396/394 a.C.;
7. i Tiburtini<sup>50</sup> del 360 a.C.;
8. Mitridate<sup>51</sup> del 73/63 a.C.

L'inclusione delle guerre contro gli Albani e i Prischi Latini nella raccolta sposta all'età monarchica l'avvio della tematica delle *leges de bello indicendo*. Non ho ritenuto, infatti, opportuno prescindere dalla prima fase della monarchia, in considerazione dei dati preziosi

<sup>41</sup> Liv.1.22.1-7; Dion. Hal. *Ant. Rom.*3.2.1-3,6; Ser. in *Verg. Aen.*10.14.

<sup>42</sup> Liv.1.32.3-14.

<sup>43</sup> Dion. Hal. *Ant. Rom.*6.42.1.

<sup>44</sup> È stata adottata, uniformemente tra l'altro a T.R.S.BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic* I, coll. M.L.PATTERSON, New York 1951, rist. Atlanta 1984, p.13ss., la cronologia convenzionale, secondo la quale il 494 a.C. corrisponde al 260 *a.U.c.* Per una critica alla datazione tradizionale e sulla cronologia di Dionigi di Alicarnasso e di Livio cfr. R.WERNER, *Der Beginn der römischen Republik. Historisch-chronologische Untersuchungen über die Anfangszeit der libera res publica*, München-Wien 1963, p.134ss.

<sup>45</sup> Dion. Hal. *Ant. Rom.*9.18.1-4.

<sup>46</sup> Dion. Hal. *Ant. Rom.*9.43.4.

<sup>47</sup> Dion. Hal. *Ant. Rom.*10.43.1-4.

<sup>48</sup> Dion. Hal. *Ant. Rom.*11.47.1.

<sup>49</sup> Plut. *Cam.*9.

<sup>50</sup> Liv.7.11.1-2.

<sup>51</sup> Cic. *Pro Murena*16.33-34.

contenuti in Livio e in Dionigi, che rendono meno indefinite le nostre conoscenze sul ruolo ricoperto dal popolo in ambito, per così dire, internazionale, consentendo la ricostruzione del procedimento dell'*indictio belli* nella sua fase embrionale<sup>52</sup>. Il ruolo del popolo discusso in ambito storiografico non ci impedisce di congetturare la presenza di una *lex de bello indicendo*, forse non ancora nella pienezza della sua veste giuridica, ma certamente nella forma di un atto prodromico di una *indictio belli* contro gli Albani e i Prischi Latini formalmente decisa dal *rex*<sup>53</sup>.

Per il periodo repubblicano Dionigi di Alicarnasso è la fonte che ci tramanda le *leges de bello* contro gli Equi, i Volsci e i Sabini del 494 a.C., contro i Tirreni e i Volsci del 477 a.C., contro gli Equi del 471 e del 455 a.C., contro gli Equi ed i Volsci del 449 a.C.

Se per quest'ultima riscontriamo nel passo di Dionigi la stessa terminologia che l'autore utilizza a proposito della legge del 462 a.C.<sup>54</sup> attestata nelle precedenti sillogi – i consoli chiedono al senato un decreto di guerra (δόγμα), il popolo ratifica il voto del senato (ἐπικυρώσαντος δὲ τοῦ δήμου τὰ ψηφισθέντα ὑπὸ τῆς βουλῆς) –, più articolato è il discorso per la guerra contro gli Equi, i Vosci e i Sabini del 494 a.C.

Alla legge del 494 a.C. si allude nella conclusione di un'articolata macrosequenza del sesto libro delle *Antichità Romane*<sup>55</sup>, che occupa ben otto capitoli dell'opera dedicati agli eventi cruciali che si susseguirono sotto il consolato di Aulo Virginio Celimontano e di Tito

---

<sup>52</sup> Le considerazioni formulate da Lange a proposito della competenza legislativa dei comizi centuriati, se implicano l'esclusione delle *leges de bello indicendo* dal novero delle *leges publicae* prima della riforma serviana, solo sulla base di considerazioni terminologiche (« Sichere Beispiele von der Ausübung dieser Art der legislativen Kompetenz sind aus der Königszeit natürlich nicht zu erwarten »), permettono tuttavia, anche allo stesso studioso, di affermare riguardo alla richiesta dello *iussus populi* nel periodo monarchico: « wie bei der Provocation des Perduellis, ganz vom Willen des Königs abhing, jene Kompetenz also eine durchaus precäre war. Immerhin aber ist es bemerkenswerth, dass der Keim der legislativen Kompetenz der Centuriatcomitien auf dem Gebiete des Völkerrechtes zu suchen ist ». Così L. LANGE, *Römische Altertümer*<sup>3</sup> II, cit. p.599.

<sup>53</sup> L.MAROCCO, 'Nuove' *leges de bello indicendo*, in *Fides humanitas ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, cur. C.CASCIONE/C.MASI DORIA V, Napoli 2007, pp.3233-3270.

<sup>54</sup> *Ant. Rom.* 9.69.1-2.

<sup>55</sup> Dion. Hal. *Ant. Rom.* 6.42.1.

Veturio Gemino<sup>56</sup>. Tale sezione offre interessanti spunti di riflessione sull'interconnessione tra le lotte esterne ed interne alla *res publica* e sulle strategie messe in atto dalla classe dirigente, perché il popolo approvasse la guerra e rispondesse in tal modo all'arruolamento. Dionigi racconta della decisione del senato di designare come dittatore Manio Valerio e della immediata convocazione del popolo in assemblea. Il discorso con il quale Manio Valerio si rivolge al popolo è un modello di abilità retorica<sup>57</sup>; nella *climax* ascendente, strumentalmente sfruttata dal generale dinanzi alle truppe prima dello scontro, la serie di incoraggiamenti si apre con l'imperativo προθύμως οὖν ἀποδέξατε<sup>58</sup>, da intendersi, a mio parere, nel senso di « approvate dunque con coraggio », evidentemente, la guerra<sup>59</sup>, come si evince dalla successiva esortazione a mostrare al nemico la potenza dei Romani anche quando sono divisi dai contrasti interni. Il discorso di Manio Valerio sortisce l'effetto sperato: « tutto il popolo, dopo aver ascoltato volentieri, credendo che per il futuro non sarebbe stato ingannato, dichiarò la sua partecipazione alla guerra » (πᾶς ὁ δῆμος ἄσμενος ἀκούσας ὡς οὐδὲν ἔτι φενακισθησόμενος ὑπέσχετο συναρεῖσθαι τοῦ πολέμου). Quindi vi fu l'arruolamento di 10 legioni, ciascuna di 4000 uomini (καὶ γίνεται δέκα στρατιωτικὰ τάγματα, ἐξ ἀνδρῶν τετρακισχιλίων ἕκαστον).

Vi è tuttavia, nel nono libro del trattato dionisiano, un altro luogo nel quale, sebbene non ricorrano i consueti termini tecnici ψηφίζομαι-ἐπικυρώ, βουλή-δῆμος, si possono ravvisare, a mio parere, tracce di un'ulteriore legge di dichiarazione di guerra, finora non presa in considerazione. Mi riferisco a *Ant. Rom.* 9.18, che ci offre la sintesi dei fatti del 477 a.C., anno del consolato di Gaio Orazio e di Tito Menenio<sup>60</sup>, nel corso del quale i Veienti, d'accordo con i Tirreni, avevano inviato un'ambasceria ai Fabii, esigendo l'abbandono della fortezza di Crémera; diversamente la Tirrenia sarebbe scesa in guerra. Inviata l'ambasceria ai Fabii, questi informarono Roma, e « I Romani,

<sup>56</sup> Dion. Hal. *Ant. Rom.* 6.34-41.

<sup>57</sup> Dion. Hal. *Ant. Rom.* 6.40-41.

<sup>58</sup> Dion. Hal. *Ant. Rom.* 6.41.1-2.

<sup>59</sup> Alla lezione ἀποδέξατε COBET preferì ἀγωνίσασθε, SMIT ἐνδύσασθε, SCHENKL ὑποδύσασθε, MEUTZNER ἀπολύσασθε, ἀπολύσασθε τὰς διαβολὰς JACOBY. Così E.CARY nell'apparato critico di *The Roman Antiquities of Dionysius III*, Cambridge, Mass.-London 1961, p.358 nt. 5.

<sup>60</sup> Cfr. Liv.2.51.1.

appena furono informati di ciò, ... decretarono che entrambi i consoli partissero per la guerra, sia per quella condotta contro di loro dalla Tirrenia sia per l'altra contro i Volsci, che ancora perdurava » (ταῦτα Ῥωμαῖοι αἰσθόμενοι ... ἔγνωσαν ἀμφοτέρους ἐκπορεύεσθαι τοὺς ὑπάτους ἐπὶ τὸν πόλεμον, τὸν τε ἀπὸ Τυρρηνίας ἐπαγόμενον σφίσι καὶ τὸν ἔτι πρὸς Οὐολούσκους συνεστῶτα).

Γιγνώσκω può assumere il significato tecnico di « decretare ». Tale uso, attestato anche in altri autori greci<sup>61</sup>, non è isolato in Dionisio: in *Ant. Rom.*2.33.1 le città di Cecina, Antemne e Crustumerio « decretarono di combattere contro i Romani » (ἔγνωσαν τοῖς Ῥωμαίοις πολεμεῖν); in 8.83.3s. « i Volsci infatti ... decretarono di combattere contro i Romani » (Οὐολούσκοι γάρ ... πολεμεῖν Ῥωμαίοις διέγνωσαν). Che poi nel passo anzi detto (*Ant. Rom.* 9.18.4) con Ῥωμαῖοι Dionisio intenda non la βουλή né οἱ ἐν τέλει bensì l'assemblea popolare, mi sembra potersi affermare sulla base di 15.10.2: « I Romani ... votarono la guerra e inviarono entrambi i consoli » (Ῥωμαῖοι ... τὸν τε πόλεμον ἐψηφίσαντο καὶ τοὺς ὑπάτους ἀπέστειλαν ἀμφοτέρους). Nel 477 a.C. l'assemblea popolare votò contestualmente la legge di dichiarazione di guerra contro i Tirreni e contro i Volsci: il comando delle operazioni militari toccò nel primo caso a Tito Menenio, nel secondo a Gaio Orazio.

Anche se nella cronaca romana non è sempre facile distinguere insignificanti scorrerie da episodi bellici, sembra, tuttavia, che le ostilità tra Roma e gli Equi e i Volsci continuarono quasi ininterrottamente fino al 431 a.C. Nel 471 a.C. Dionisio colloca l'arruolamento di truppe contro questi due popoli: « E non molto tempo dopo i Romani stabilirono di arruolare gli eserciti e di inviare entrambi i consoli sia contro gli Equi sia contro i Volsci » (Καὶ μετ' οὐ πολὺ στρατιάς ἐδόκει Ῥωμαίοις καταγράφειν καὶ τοὺς ὑπάτους ἐκπέμπειν ἀμφοτέρους ἐπὶ τε Ἄικανούς καὶ Οὐολούσκους<sup>62</sup>). Il fatto che la leva militare fosse stabilita dai Romani, ovvero, dall'assemblea popolare, e non fosse imposta dai consoli e/o dal senato, come accadeva in assenza di una *lex de bello indicendo*, sta a significare che nel 471 a.C. alla rinnovata ostilità degli Equi e dei

<sup>61</sup> Cfr. ad es. Herod. *Hist.*1.74.4 e Isocr.17.16. Si v. E.F.LEOPOLD, s.v. « Γιγνώσκω », in *Lexicon Graeco-Latinum manuale ex optimis libris concinnatum*, Lipsiae 1925, p.180.

<sup>62</sup> Dion. Hal. *Ant. Rom.*9.50.1.

Volschi, che avevano ripreso a devastare i campi degli alleati di Roma, il popolo rispose con una legge di dichiarazione di guerra.

Il 455 a.C., invece, vide, sul fronte internazionale, il riaccendersi del conflitto con gli Equi, che di nuovo avanzavano contro i Tuscolani, avendone devastato già il territorio<sup>63</sup>. Dionisio a questo punto attesta: ὡς δ' ἀνεγνώσθη τὸ δόγμα τῆς βουλῆς ἐν <τῇ> ἐκκλησίᾳ, πολλοὶ καὶ τοῦ δήμου τὸν ἀγῶνα ἐκόντες ὑπέμειναν. Dunque: « non appena il decreto del senato fu letto nell'assemblea popolare, molti anche fra il popolo sopportarono di buon grado la guerra ».

L'arruolamento decretato dal senato, a seguito della legazione tuscolana, fu bloccato dai tribuni, ma questa volta per breve tempo, giacché l'assemblea popolare ratificò la guerra, allorché, in quella sede, fu data lettura del decreto dei senatori: questi avevano, infatti, stabilito che, laddove il popolo romano si fosse rifiutato di prendere parte alla guerra, comunque sarebbe stato mandato contro il nemico un esercito formato dai soli patrizi e dai loro clienti, giacché si trattava di combattere per la salvezza stessa della patria.

Plutarco, Livio e Cicerone sono le nostre fonti rispettivamente per le *leges de bello indicendo* contro i Falisci del 396/394 a.C., i Tiburtini del 360 a.C. e Mitridate del 73/63 a.C.

Per la guerra contro i Falisci ed i Tiburtini riscontriamo la stessa terminologia attestata nelle precedenti sillogi; Plutarco<sup>64</sup> riporta che nel 396/394, dopo la votazione da parte del popolo sulla guerra (ψηφισαμένου δὲ τοῦ δήμου: « avendo il popolo votato »), Camillo, preso l'esercito, invase il territorio dei Falisci ponendo d'assedio Faleri.

La legge di dichiarazione di guerra contro i Tiburtini del 361 a.C., elencata già nella mia tesi di laurea del 22 giugno 2001 tra le nuove acquisizioni, non è sfuggita alla Elster nella sua raccolta del 2003<sup>65</sup>.

In realtà, in Livio è attestata nello stesso contesto un'ulteriore *lex de bello indicendo* contro i Tiburtini; difatti, lo storico patavino narra che nel 360 il console Caio Petelio Balbo, insieme con il collega Marco Fabio Ambusto, condusse l'esercito contro i Tiburtini *iussu populi*, per ordine del popolo<sup>66</sup>.

<sup>63</sup> Dion. Hal. *Ant. Rom.* 10.43.1.

<sup>64</sup> *Cam.* 9.

<sup>65</sup> M. ELSTER, *Die Gesetze der mittleren römischen Republik*, cit. p.11ss.

<sup>66</sup> Liv. 7.11.1-2.

La partecipazione di Murena alla guerra mitridatica offre a Cicerone uno spunto per ricordare il ruolo avuto dal senato e dal popolo romano proprio nella dichiarazione di guerra a Mitridate:

*Hoc dico: si bellum hoc, si hic hostis, si ille rex contemnendus fuisset, neque tanta cura senatus et populus Romanus suscipiendum putasset neque tot annos gessisset neque tanta gloria L(icinius) Lucullus, neque vero eius belli conficiendum exitum tanto studio populus Romanus ad Cn(eum) Pompeium detulisset*<sup>67</sup>.

Questo sostengo: se questa guerra, se questo nemico, se quel re avessero meritato necessariamente la nostra noncuranza, il senato e il popolo romano non avrebbero ritenuto di dover intraprendere con così grande zelo tale guerra, né L(icinio) Lucullo l'avrebbe condotta per tanti anni e con tanta gloria, né in verità il popolo romano avrebbe speso tanto impegno nell'affidare a Cn. Pompeo il compito di portarla a termine.

Credo che il testo ciceroniano autorizzi a concludere che la dichiarazione di guerra fu votata dal senato e ratificata dal popolo. La terza guerra mitridatica, che nella sua prima fase vide affidato il comando delle truppe romane a Marco Aurelio Cotta e Lucio Licinio Lucullo, cui subentrò Pompeo grazie alla *lex Manilia* del 66 a.C., fu, secondo Cicerone<sup>68</sup>, una guerra di difesa, una guerra giusta, resa necessaria dal sogno di Mitridate di congiungere l'Oceano con il Ponto e le forze di Sertorio con le proprie.

In conclusione, tra le fonti relative alle *leges* in questa sede presentate, un posto di rilievo occupa sicuramente Dionigi di Alicarnasso. La frammentaria e parziale utilizzazione giuridica che fino ad oggi è stata fatta dell'opera dell'Alicarnassense, è imputabile alle accuse, che gli furono mosse da una parte della storiografia fino al primo Novecento, di non offrire dati affidabili, perché ricavati dal racconto tradizionale non sottoposto al vaglio del più comune senso critico.

Oggi, finalmente, l'opera dell'autore è oggetto di rivalutazione, soprattutto alla luce dei dati acquisiti dalle ricerche archeologiche e dagli studi in ambito linguistico ed onomastico, che hanno confermato in molti punti la storicità della narrazione di Dionigi d'Alicarnasso.<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Cic. *Pro Murena* 16.34.

<sup>68</sup> *Pro lege Man.* 3.6, su cui cfr. L.MAROCCO, *Nuove «leges de bello indicendo»*, cit. p.3233ss.

<sup>69</sup> Cfr. L.FASCIONE, *Il mondo* I, cit. p.1ss.; per quanto attiene alla diversa valutazione di Livio e di Dionisio di Alicarnasso presso gli storici cfr. C.CASCIONE, *Una norma*



Questi, del resto, dimostra di essere documentato sul procedimento dell'*indictio belli*, se già al paragrafo quattordici del secondo libro delle *Antichità* dichiara che Romolo « accordò al popolo questi tre poteri: eleggere i magistrati, ratificare le leggi e decidere in materia di guerra, qualora il re glielo permettesse. Tuttavia il popolo neppure in questi àmbiti aveva l'assoluta facoltà, allorché anche il senato non decidesse allo stesso modo » (τῷ δὲ δημοτικῷ πλήθει τρία ταῦτα ἐπέτρεψεν· ἀρχαιρεσιάζειν τε καὶ νόμους ἐπικυροῦν καὶ περὶ πολέμου διαγινώσκειν, ὅταν ὁ βασιλεὺς ἐφῆ, οὐδὲ τούτων ἔχοντι τὴν ἐξουσίαν ἀνεπίληπτον, ἂν μὴ καὶ τῇ βουλῇ ταῦτα δοκῆ)<sup>70</sup>.

Probabilmente Dionigi non è stato letto, in generale, con l'occhio volto alla ricerca delle *leges*. Lo studio del diritto romano, del resto, si è indirizzato tendenzialmente verso il diritto privato. Peraltro, non molti studiosi (in sostanza solo quelli sopra elencati) si sono occupati della palinogenesi delle *leges de bello indicendo*, e di loro non tutti hanno tenuto presenti i nessi giuridici caratterizzanti tale tipologia legislativa. Una loro disattenzione si può immaginare, la poca stima che purtroppo l'Alicarnassense ha raccolto come storico ha fatto il resto.

---

dimenticata delle XII tavole? *Dion. Hal. 10.60.6*, in *Index* 28 [2000] p.188 e in particolare la bibliografia citata nella nt. 16.

<sup>70</sup> *Dion. Hal. Ant. Rom. 2.14.3*.